



Roma, 14 settembre 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla Associazione CONFCOMMERCIO
Via Messina, 69
93100 - Caltanissetta

Prot. n. 25/I/0003509

Oggetto: Sgravio contributivo per i nuovi assunti – Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 124/2004.

Con l'interpello in esame l'Associazione Confcommercio di Caltanissetta pone un duplice quesito di natura interpretativa, relativamente alla normativa che dispone, a favore dei datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno, lo sgravio totale triennale per le nuove assunzioni (art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e art. 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448).

In particolare, i dubbi interpretativi riguardano:

1. l'interpretazione da assegnare all'art. 3, comma 6, lett. b), della L. n. 448/1998 che subordina le agevolazioni in argomento a che *“l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie”*; si chiede, più specificamente, se nell'ambito di tale previsione possano essere ricompresi anche i piani commerciali e le limitazioni alle relative autorizzazioni *“che attengono all'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita”*;
2. l'applicabilità dell'agevolazione contributiva ex art. 3, L. n. 448/1998 alle operazioni di trasferimento di azienda.

In proposito, acquisito il parere dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla prima problematica, si rileva che le prescrizioni per l'esercizio di attività commerciali dettate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 non sembrano poter integrare la definizione di *“attività sottoposte a limite numerico o di superficie”* di cui all'art. 3 comma 6 lett. b) cit. Esse infatti si inquadrano nell'ambito della necessaria programmazione urbanistica riferita al settore commerciale e consistono in una serie di condizioni, limiti e vincoli fissati dagli organi territoriali, in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa statale. Le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 114/1998, pertanto, mirano a disciplinare in generale l'esercizio dell'attività commerciale, definendo sia i requisiti soggettivi di accesso all'attività di commercio, sia i requisiti oggettivi di

natura essenzialmente urbanistici (quali ad es. i limiti di superficie, le aree di ubicazione degli insediamenti commerciali, i vincoli di spazio per i parcheggi, ecc.).

Per “*attività sottoposte a limite numerico o di superficie*”, invece, devono intendersi quelle attività assoggettate ad un particolare regime, contenuto in norme speciali recanti una serie di condizioni per la loro costituzione. Si tratta di attività che presentano un rilevante interesse pubblico, tale da ricevere un più penetrante controllo da parte degli organi amministrativi, derivandone talvolta la possibilità, per i privati, di non poter intraprendere le attività se non sulla base di un provvedimento di concessione costitutiva (es. aperture di farmacie, rivendite di generi di monopolio, ecc.) emanato a seguito della valutazione di determinati elementi di fatto, tra i quali la conformità ai parametri di numero o di superficie fissati dal relativo ordinamento di settore.

Lo stesso D.Lgs. n. 114/1998, recante, come già detto, una normativa di tipo generale, esclude dal proprio ambito di applicazione determinate attività commerciali in quanto già disciplinate da norme proprie speciali.

In conclusione, pertanto, non sembra che tra le attività sottoposte a limite numerico o di superficie possano essere ricompresi i piani commerciali citati nell’interpello in oggetto e ciò non solo sulla base di quanto sinora esposto circa il tipo di attività svolta ma in considerazione, altresì, della natura dei piani commerciali recanti contenuto di programmazione del commercio in generale, senza riferimento a singole specifiche attività.

Riguardo alla seconda problematica oggetto di interpello, deve ritenersi, così come sostenuto dall’INPS, che lo sgravio previsto dalla normativa in esame non può essere applicato alle ipotesi di trasferimento di azienda. In esse, infatti, non si ravvisano gli elementi propri di una nuova costituzione di impresa che eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti. Come affermato con circolare INPS n. 188 del 14 ottobre 1999, tale soluzione è conforme allo spirito della norma, che è quello di attribuire il beneficio degli sgravi solo nei casi di reale nuova occupazione, aggiuntiva a quella preesistente.

Pertanto, non si è in presenza di una nuova costituzione di impresa laddove manchi una reale creazione di nuovi posti di lavoro come avviene, ad esempio, nella fattispecie in cui l’azienda - nell’ambito di un’operazione societaria regolamentata attraverso apposita procedura sindacale finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali e in cui le dimissioni dei lavoratori hanno carattere puramente formale – ha assunto lavoratori in precedenza facenti parte del proprio organico.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LV